

Iper-ammortamento 2026: le novità della normativa

Dott. Giuseppe Tarantino
Pirola Pennuto Zei & Associati

IL NUOVO REGIME DELL'IPER-AMMORTAMENTO

LEGGE DI BILANCIO 2026 – legge 199/2025, articolo 1, commi 427-436

Misura della maggiorazione

L'agevolazione derivante dall'iper-ammortamento si sostanzia in una maggiorazione del costo di acquisto dei beni agevolabili ai fini della deducibilità dell'ammortamento e dei canoni di leasing.

La misura della maggiorazione è differenziata in relazione all'importo dell'investimento, secondo una logica «**a scaglioni**».

Ai sensi dell'art. 1 co. 427 della L. 199/2025, per gli investimenti agevolabili, il costo di acquisizione è maggiorato nella misura del:

- **180%** per investimenti **fino a 2,5 milioni** di Euro;
- **100%** per investimenti compresi **tra 2,5 e 10 milioni** di Euro;
- **50%** per investimenti **superiori a 10 milioni** di Euro e **fino al limite massimo di 20 milioni** di Euro.

Per gli investimenti eccedenti il limite di 20 milioni di euro non è prevista alcuna maggiorazione della deducibilità delle quote di ammortamento.

Misura della maggiorazione - Costo rilevante

Sulla base dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate in occasione delle precedenti versioni dell'agevolazione, rientrano nel costo agevolabile:

- il prezzo di acquisto o di produzione del bene
- gli oneri accessori di diretta imputazione, da individuare, in via generale, secondo i criteri dell'OIC16 (Risp. n. 896/2021)
- gli accessori che siano strettamente indispensabili al funzionamento della macchina e ne costituiscano ordinaria dotazione (Ris. n. 152/2017)

Al contrario, non rientrano:

- gli interessi passivi e le spese generali → in caso di leasing finanziario è necessario scorporare la quota interessi dal canone pagato
- il costo della perizia giurata o dell'attestazione di conformità, perché è un onere sostenuto solo per ottenere il beneficio fiscale (Risp. n. 896/2021)
- i costi relativi a fabbricati o costruzioni, che sono esclusi dall'ambito dell'agevolazione (fanno eccezione solo eventuali piccole opere murarie che non abbiano consistenza volumetrica apprezzabile e possano qualificarsi come meri oneri accessori) (Ris. n. 152/2017)

Anche quando un costo è astrattamente qualificabile come onere accessorio, esso rileva **solo se congruo rispetto al bene principale**. L'Agenzia ha chiarito che gli oneri accessori non possono essere di entità tale da "snaturare" la ratio dell'agevolazione (Principio di diritto n. 2/2019)

Misura della maggiorazione - Modalità di calcolo

Esempio di calcolo per fasce

Fascia di investimento	Costo investimento	Maggiorazione	Agevolazione massima (risparmio 24%)
Fino a 2,5 mln €	2.500.000 €	180%	4.500.000 € (1,08 mln)
Da 2,5 a 10 mln €	7.500.000 €	100%	7.500.000 € (1,8 mln)
Da 10 a 20 mln €	10.000.000 €	50%	5.000.000 € (1,2 mln)

Al fine di individuare la maggiorazione applicabile, i limiti di investimento sono calcolati per **ciascuna annualità** e non sull'intero periodo di vigenza dell'agevolazione, come confermato dal D.M. 7 maggio 2026 e dalla Relazione al D.L. 38/2026.

Modalità di calcolo

Esempio

- Nel 2026 l'impresa acquisisce un bene materiale 4.0 del costo di € 10.000;
- Il bene entra in funzione ed è interconnesso nel medesimo periodo d'imposta;
- L'investimento rientra nel primo scaglione agevolativo, quindi si applica la maggiorazione del 180%;
- La maggiorazione sarà pari a **18.000,00** euro (180% di 10.000,00),
- Ipotizzando una vita utile di 5 anni, essa corrisponde ad una quota di ammortamento «aggiuntiva» annua pari a 3.600,00 euro (20% di 18.000,00).

Anno	Ammortamento bilancio	Ammortamento fiscale	Variazione in diminuzione per iper-ammortamento
2026	1.000	1.000	1.800
2027	2.000	2.000	3.600
2028	2.000	2.000	3.600
2029	2.000	2.000	3.600
2030	2.000	2.000	3.600
2031	1.000	2.000	3.600
TOT	10.000	10.000	18.000

Decorrenza della maggiorazione da iper-ammortamento

- La maggiorazione del costo di acquisizione dei beni agevolabili rileva, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale l'impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti, sempre che il bene sia entrato in funzione entro il medesimo periodo.
- La fruizione della maggiorazione è subordinata, in ogni caso, alla ricezione della comunicazione di esito positivo delle verifiche da parte del GSE, rispetto a ciascuna comunicazione di completamento degli investimenti.

Misura della maggiorazione - Limitazioni dell'agevolazione

Extra-deduzione vs Compensazione

Assenza di Credito d'Imposta: L'agevolazione non genera un credito d'imposta utilizzabile in F24, ma opera esclusivamente come variazione in diminuzione della base imponibile IRES.

Compensazione Orizzontale: Il beneficio non può essere utilizzato per abbattere debiti IVA, contributivi (INPS/INAIL) o altre imposte dirette (IRAP).

Vincoli alla Capacità di Assorbimento

Dipendenza dal Reddito Imponibile: L'efficacia della misura è strettamente subordinata alla presenza di un reddito imponibile IRES capiente.

Gestione delle Perdite: In assenza di reddito fiscale, il beneficio concorre alla formazione della perdita di periodo, diventando riportabile negli esercizi successivi, ma perdendo l'immediato vantaggio finanziario.

Momento di effettuazione dell'investimento

Ambito temporale

Gli iper-ammortamenti, a norma dell'art. 1 co. 427 della L. 199/2025, spettano per gli investimenti agevolabili effettuati dall'1/1/2026 al 30/9/2028.



A differenza di quanto previsto per il credito d'imposta transizione 5.0, la disposizione relativa ai nuovi iper-ammortamenti non prevede la rilevanza dell'avvio dell'investimento, vale a dire della data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento

L'art. 1 co. 1 lett. l) del **DM 7.5.2026** definisce il momento di completamento dell'investimento, distinguendo tra beni 4.0 e beni finalizzati all'autoproduzione di energia.

→ Per gli investimenti in **beni materiali e immateriali nuovi strumentali** all'esercizio dell'impresa (Allegati IV e V della L. 199/2025), ai fini del completamento dell'investimento rileva la data di effettuazione degli investimenti, secondo le regole generali della competenza previste dall'art. 109 co. 1 e 2 del TUIR, a prescindere dai principi contabili adottati.

→ Per i **beni per l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili**, ai fini del completamento dell'investimento rileva la data di fine lavori.

Momento di effettuazione dell'investimento

Data rilevante per i beni materiali e immateriali 4.0

Acquisto della proprietà del bene

Le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute:

- alla data della consegna o spedizione;
- ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.

Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà (o "patto di riservato dominio").

Leasing

Rileva la data di consegna al locatario e, in particolare, la data di sottoscrizione del verbale di consegna da parte dell'utilizzatore.

Se presente clausola di prova a favore del locatario, ai fini dell'agevolazione rileva la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario.

Appalto

I costi si considerano sostenuti dal committente:

- alla data di ultimazione della prestazione;
- oppure, in caso di stati di avanzamento dei lavori, alla data in cui l'opera (es. macchinario) o la porzione d'opera viene verificata ed accettata dal committente: in tal caso, sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo agevolato in base allo stato di avanzamento dei lavori (SAL), indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto.

Momento di effettuazione dell'investimento

Data rilevante per i beni per l'autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili

Per i **beni per l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili**, ai fini del completamento dell'investimento rileva la data di **fine lavori**.

Ai sensi dell'art. 1 co. 1 lett. d) del DM 7.5.2026, per data di fine lavori si intende:

- l'installazione di tutte le macchine e di tutti i dispositivi elettromeccanici;
- l'ultimazione delle opere civili funzionali all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in conformità con il progetto autorizzato, con particolare riferimento alla potenza e alla configurazione complessiva dell'impianto, ivi incluse, per gli impianti di generazione di energia elettrica, le opere necessarie per gli apparati di misura e di connessione alla rete, come comunicata al Gestore di Rete ai sensi degli articoli 10.6 e 10.6-bis della deliberazione dell'ARERA ARG/el99/08, recante il "Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica – Testo integrato delle connessioni attive – TICA"

Momento di effettuazione dell'investimento

Investimenti complessi

"Realizzazione di un bene agevolato mediante una serie di atti di investimento realizzati per mezzo di diverse ed autonome acquisizioni di beni e servizi effettuate presso distinti fornitori"

L'Agenzia delle Entrate ha affermato che, ai fini dell'individuazione del momento di effettuazione dell'investimento, in caso di un contratto complesso, non è sufficiente la consegna del bene mobile ai sensi dell'art 109 co. 2 del TUIR, ma è necessario lo svolgimento delle ulteriori attività previste dal contratto affinché si concretizzi il requisito della «certezza» previsto dal co. 1 dell'art. 109 del TUIR.

In tali casi l'Agenzia ha specificato che, si dovrà valutare, caso per caso, se la volontà delle parti sia stata quella di ancorare il momento traslativo alla semplice consegna ovvero al completamento di una serie di attività ulteriori (assemblaggio, trasporto, installazione, ecc.), a carico del fornitore.

Momento di effettuazione dell'investimento - Interconnessione

L'interconnessione rappresenta uno degli elementi di maggiore discontinuità rispetto alla precedente disciplina del Piano Industria 4.0

Nel precedente regime agevolativo, infatti, il momento di effettuazione dell'investimento poteva non coincidere con quello dell'interconnessione. In tali casi, pur decorrendo il beneficio dall'esercizio in cui il bene veniva interconnesso, l'eventuale ritardo nell'interconnessione non pregiudicava il diritto all'agevolazione, **ma ne posticipava esclusivamente la fruizione.**

Nel nuovo regime dell'iperammortamento, invece, l'interconnessione non costituisce più soltanto un requisito per accedere al beneficio, ma assume anche rilievo **quale condizione necessaria per il perfezionamento dell'iter di ammissione nei termini.**

Il decreto prevede, infatti, che la comunicazione di completamento dell'investimento possa essere trasmessa **solo a seguito dell'avvenuta interconnessione** del bene al sistema aziendale di gestione della produzione ovvero alla rete di fornitura.

Modalità di fruizione del beneficio

La maggiorazione del costo di acquisizione ha effetto

«ai fini delle imposte sui redditi» e

«con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria»



Osservazioni

A commento dell'analogia previsione nella precedente disciplina del super e dell'iper ammortamento, l'AdE, nelle circolari n. 23/E/2016 e n. 4/E/2017, aveva chiarito che

- il costo rilevante ai fini del calcolo dell'agevolazione è quello determinato ai sensi dell'articolo 110 del TUIR
- La maggiorazione non risulta correlata alle valutazioni di bilancio, ma si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile e che va fruita:
 - per quanto riguarda l'ammortamento dei beni, in base ai coefficienti stabiliti dal D.M. 31 dicembre 1988, ridotti alla metà per il primo esercizio per i soggetti titolari di reddito d'impresa;
 - per quanto riguarda il leasing, in un periodo "non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito" dal D.M. 31 dicembre 1988.
- Qualora in un periodo d'imposta si fruisca dell'agevolazione in misura inferiore al limite massimo consentito, il differenziale non dedotto non potrà essere recuperato in alcun modo nei periodi d'imposta successivi, salvo la presentazione di dichiarazioni integrative a favore.